



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

N. 134 del 04-04-2026

ORIGINALE

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SULLA BRETTELLA DI
INNESTO ALLA S.C. RELITTO EX S.S. 524 PER CHI PROVIENE
DALLA S.S. 84**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nei giorni scorsi il territorio comunale è stato interessato da intense e prolungate precipitazioni piovose che hanno determinato una situazione di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla viabilità locale;

CONSIDERATO che a causa di queste intense piogge molti tratti di strade risultano ancora a rischio;

ATTESO che la bretella che permette l'ingresso alla S.C. Relitto ex S.S. 524 per chi percorre la S.S. 84 da Castel Frentano, versa in condizioni di pericolosità per l'incolumità delle persone e dei veicoli in transito;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare della suddetta arteria stradale al fine di prevenire danni a persone e cose, nelle more della verifica delle condizioni di sicurezza;

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. del 30/04/1992, n. 285, e ss.mm.ii., Codice della Strada;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa,

- L'istituzione del divieto di transito nella bretella che permette l'ingresso alla S.C. Relitto ex S.S. 524 per chi percorre la S.S. 84 da Castel Frentano, dalla data odierna e fino alla verifica delle condizioni di sicurezza



DISPONE

- che chi desidera impegnare la S.C. Relitto ex S.S. 524 potrà farlo, rispettando sempre le prescrizioni del C.d.S., impegnando la bretella successiva ovvero quella che si può impegnare da chi percorre la S.S. 84 provenendo da San Vito;
- l'apposizione della segnaletica è posta in capo al Servizio Segnaletica – LL.PP.;
- che la Polizia Locale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;
- le eventuali riduzioni delle aree interessate dal presente provvedimento o le modifiche alle presenti disposizioni che si dovessero rendere necessarie, per motivi contingibili, sono rimesse alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine;
- che la presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione ed installazione della relativa segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento, si rende parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà notificato in copia a:

1. Sindaco,
2. Assessore Mobilità e Traffico,
3. Polizia Locale,
4. Settore LL.PP.,
5. Polizia di Stato,
6. Carabinieri,
7. Vigili del Fuoco,
8. Croce Rossa Italiana, sede di Lanciano,
9. Servizio del 118.

Il Responsabile del Procedimento
TENAGLIA ANTONIO

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA